REGOLAMENTO (CEE) N. 456/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo a misure transitorie applicabili all'importazione nella Comunità di vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » originario e in provenienza da Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2] ad esso allegato,

considerando che l'applicazione da parte del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda, a decorrere dal 1° febbraio 1973, del regime all'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], in particolare della tassa di compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, potrebbe tradursi per il vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » in una brusca interruzione delle correnti tradizionali di esportazione da Cipro verso il mercato del Regno Unito e dell'Irlanda; che una tale interruzione rischia di recare grave pregiudizio sia a Cipro, paese al quale la Comunità è legata da un accordo di associazione, sia alle importazioni britanniche e irlandesi del prodotto in oggetto;

considerando che la Comunità ha concluso con Cipro un protocollo che prevede per il prodotto in causa l'applicazione differita del regime all'importazione conforme al predetto regolamento (CEE) n. 816/70; che l'applicazione delle disposizioni previste da detto protocollo non potrà tuttavia essere effettiva anteriormente al 1° febbraio 1973; che è pertanto necessario prendere provvedimenti per evitare che, in attesa dell'applicazione del regime preferenziale provvisorio previsto dal suddetto protocollo, le importazioni del Regno Unito e dell'Irlanda siano soggette al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dai paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tassa di compensazione prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 non si applica alle importazioni nel Regno Unito e in Irlanda di vino esportato sotto la menzione « Cyprus sherry » originario e in provenienza da Cipro.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili nei limiti di un volume annuo di 50 000 ettolitri.

Articolo 3

I vini importati nel Regno Unito e in Irlanda in esenzione della tassa di compensazione conformemente all'articolo 1 non possono essere spediti verso altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi il 16 di ciascun mese, per il mese precedente, 1 quantità di vino importata a titolo del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento è applicabile fino all'entrata in vigore del regime da adottarsi all'importazione del prodotto di cui all'articolo 1 nella Comunità in applicazione dell'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Comunità e segnatamente dello scambio di lettere

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[3] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

allegato al protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità, firmato il 19 dicembre 1972 a Bruxelles, e al più tardi fino al 30 aprile 1973.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI